

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 10 GIUGNO 1955

(POMERIDIANA)

(21<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modificazioni al Codice di procedura penale » (1082) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
DE MARSICO . . .	206, 207, 211, 212, 216, 220, 222, 226, 227, 228, 229, 230
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . .	207, 212, 217, 218, 219, 220, 222, 227, 228, 229, 230
MAGLIANO . . . . .	220, 222, 230
NACUCCHI . . . . .	212, 220, 221, 223, 229
PICCHIOTTI, <i>relatore</i> . . . . .	205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 230, 231
PIOLA . . . . .	212, 218, 219, 220, 221, 228

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Giustarini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale » (1082) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di stamattina sono stati approvati i primi sei articoli del disegno di legge, che recano modificazioni a vari articoli del Codice di procedura penale fino al n. 200 escluso.

Riprendiamo ora la discussione dall'articolo 7, di cui do lettura:

#### Art. 7.

Gli articoli 200, 201, 220, 221, 224, 226, 228, 229, 235, 236, 237, 238, 238-bis, 241, 245, 246, 247, 253, 254, 259, 263 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 200. (*Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio*). — Quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel pe-

riodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità; ma l'impugnazione è ammessa anche se la sentenza è impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.

L'inoppugnabilità della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Art. 201. (*Motivi d'impugnazione*). — I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quando ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

I motivi possono essere altresì trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al predetto cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve esser autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

Essi si presentano entro il termine suindicato anche con più atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 220. (*Subordinazione della polizia giudiziaria*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.

In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado è responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non può essere allontanato dalla sede, nè privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.

Art. 221. (*Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria*). — Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità;

2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;

3) il sindaco nei comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Art. 224. (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*). — Nella flagranza del reato o nel caso

di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'articolo 304-*ter* secondo capoverso e, per quanto è possibile, le altre norme sull'istruzione formale.

L'ufficiale precedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale all'Autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Art. 226. (*Sequestro di carte sigillate - Facoltà relative alla corrispondenza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'Autorità giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengono elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed è urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'Autorità giudiziaria e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali

di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria più vicina, che la concede con decreto motivato.

Art. 228. (*Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della libertà personale*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potestà o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Art. 229. (*Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'Autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

Art. 235. (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiarò all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 236. (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno, inoltre, facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza può essere eseguito, nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiarò all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni preve-

dute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del codice penale, e chi è stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitudine o di professionalità.

Art. 237. (*Flagranza*). — È flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente è flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato è inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

Art. 238. (*Fermo di indiziati di reato*). — Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima Autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al

più tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

**Art. 238-bis. (Mancata convalida del fermo e Sanzioni).** — Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non è convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della giustizia.

**Art. 241. (Regole per l'esercizio della facoltà d'arresto).** — Quando la legge dà facoltà di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'Autorità. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.

**Art. 245. (Interrogatorio dell'arrestato).** — Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al più presto possibile e non oltre il terzo giorno.

Il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o al cospetto dell'Autorità giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

**Art. 246. (Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato).** — Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'articolo 74.

La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne è ordinata con decreto la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, affinché provveda a norma di legge.

Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 247. (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa*). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, purchè non si tratti di uno dei casi preveduti dall'articolo 253 o dal n. 2) dell'articolo 254, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo 259.

Art. 253. (*Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio*). — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) di alienazione o acquisto di schiavi;

4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'articolo 446 del codice penale;

5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del codice penale.

Art. 254. (*Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo*). — Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per

delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga;

3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 259. (*Casi nei quali può sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253 e dal n. 2) dell'articolo 254, se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria.

Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, può fare accompagnare l'imputato dinanzi a sè dalla forza pubblica.

Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo è sempre revocabile con decreto motivato.

Art. 263. (*Impugnabilità delle ordinanze del giudice*). — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.

Contro l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione

istruttoria può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.

Anche per questo articolo 7 del disegno di legge, procederemo ad esaminare separatamente i singoli articoli del Codice che con esso vengono modificati.

Incominciamo dal nuovo testo dell'articolo 200 del Codice:

Art. 200. (*Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio*). — Quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità; ma l'impugnazione è ammessa anche se la sentenza è impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.

L'inoppugnabilità della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

PICCHIOTTI, *relatore*. Quello che ho detto stamani è doveroso ripeterlo ora, chè questa è la materia più importante, più delicata e grave. E di ciò si è reso conto il Ministro Guardasigilli quando ha scritto nella sua relazione al disegno di legge: « Il testo in parola è inteso principalmente ad offrire ulteriori garanzie alla difesa ed alle parti. Non solo infatti si è ammessa una più larga partecipazione del difensore nella istruzione e migliorata la disciplina delle notificazioni, ma si è anche ripristinata la categoria delle nullità insanabili ed affermato più saldamente il principio della inderogabilità della competenza per materia. Ma ove detta garanzia ha avuto maggiore risalto è nel campo delle impugnazioni e in tema di libertà personale. Oltre infatti ad ampliare la sfera dei provvedimenti impugnabili, si sono limitati i casi di obbligatorietà del mandato di cattura, si è meglio disciplinato il fermo di polizia giudiziaria e si è introdotto

nel Codice, rendendolo maggiormente operante, l'istituto della scarcerazione automatica ».

Ora, come ho detto stamane e come ripeto, non poteva essere fatto nulla di perfetto: si va per gradi, ma certo tutto quello che si è riscontrato in questa materia delicatissima, porta un progresso sensibile di fronte alle norme del vigente Codice di procedura penale.

Ed io vorrei, cominciando dall'articolo 7 del disegno di legge, che contiene in primo luogo un nuovo testo dell'articolo 200 del Codice di procedura penale, seguire il sistema che mi pare il più consono per una dimostrazione, confrontando le norme del Codice vigente, del progetto governativo, del progetto dell'onorevole Leone e del testo approvato dalla Camera dei deputati.

E cominciamo col vedere l'articolo 200. La norma del Codice attuale di procedura penale suona così:

« Quando non sia diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, purchè, trattandosi di ordinanza emessa nel dibattimento, si sia fatta di ciò espressa riserva nel processo verbale, immediatamente dopo la pubblicazione dell'ordinanza medesima.

« Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità; ma l'impugnazione è ammessa anche se la sentenza è impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.

« L'inoppugnabilità della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.

« L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti ».

A questo proposito, il Ministro, nella relazione con cui presenta il suo disegno di legge, dice: « Nell'articolo 200 si è soppressa, per la impugnazione delle ordinanze impugnabili insieme alla sentenza, la riserva di gravame, la quale, nello svolgimento sollecito del dibattimento o per la non tempestiva percezione della importanza dell'ordinanza da parte del difensore, poteva costituire grave pregiudizio

per la piena esplicazione del diritto di difesa. A differenza, invece, del progetto Leone, si è ritenuto di mantenere il penultimo capoverso in base al quale l'inoppugnabilità della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza ».

Tutta la differenza sta in quel che ho detto; così che il messaggio risponde al pensiero espresso dal Ministro nel suo disegno di legge.

A me pare che questo miglioramento sia accettabile ed approvabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 200 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 201 del Codice.

Art. 201. (*Motivi d'impugnazione*). — I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quando ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

I motivi possono essere altresì trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al predetto cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione dev'essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

Essi si presentano entro il termine suindicato anche con più atti successivi al cancel-

liere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

PICCHIOTTI, *relatore*. Qui c'è una innovazione ed è quella che il termine per la presentazione dei motivi decorre dall'ultima delle notifiche. Ci sarebbe da osservare che talvolta può esservi discrepanza tra il termine dato al difensore e quello dato all'imputato, così che era più opportuno prescrivere che chiunque abbia presentato i motivi nel termine stabilito col deposito della sentenza, assolve gli obblighi procedurali, poichè spesso il detenuto può trovarsi lontano ed il difensore può non sapere quando gli è stato notificato il deposito della sentenza.

Ad ogni modo, questo articolo rappresenta già un buon progresso perchè il difensore era costretto finora ad andare a portare i motivi d'appello anche lontano dalla propria sede.

PRESIDENTE. Ora si possono spedire per raccomandata. L'articolo porta due innovazioni. La prima è in relazione al fatto che si è disposta la notificazione del deposito tanto al difensore che all'imputato: quindi era necessario stabilire da quando decorre il termine. L'altra è in coerenza alla possibilità di proporre l'impugnazione per posta: così è previsto che anche per posta si possa provvedere alla presentazione dei motivi.

DE MARSICO. L'articolo 201 lascia aperta una questione che è ancora scottante al momento attuale: ed è quella del *dies a quo*, vale a dire il giorno da cui parte il diritto del pubblico ministero alla presentazione dell'impugnazione.

L'articolo 151 del Codice attuale fa decorre questo termine dal giorno dell'avvenuto deposito. Ora tutti sappiamo che per il pubblico ministero c'è quasi il privilegio dei termini suscettibili di una indefinita ripetuta proroga. Le sentenze sono comunicate al pubblico ministero e la comunicazione risponde ad una finalità funzionale che consiste nel rendere possibile al pubblico ministero la vigilanza sul normale andamento del servizio. Ma molte volte il pubblico ministero chiede la comunica-

zione degli atti e vista la sentenza, dopo di che, se arriva un ricorso con cui si chiede che egli proponga una impugnazione, torna a richiedere gli atti ed esige che gli sia comunicato avviso di deposito ufficiale degli atti.

Quindi il termine per la proposizione dell'impugnazione da parte del pubblico ministero comincia a decorrere da quest'ultima comunicazione, in modo che il pubblico ministero ha la possibilità di numerose comunicazioni ed informazioni, per usare un vocabolo non strettamente giuridico: in primo luogo, l'indicazione della causa attraverso l'elenco delle sentenze di cui gli viene data notizia; in secondo luogo, una comunicazione degli atti che egli restituisce con visto alla sentenza; in terzo luogo, una nuova comunicazione degli atti, dopo di che si decide a chiedere la notifica ufficiale del deposito della sentenza, coi termini che cominciano a decorrere precisamente dalla comunicazione di questo deposito. E qui siamo di fronte al dramma dell'imputato, il quale non capisce quando scada il termine del pubblico ministero per la proposizione dell'impugnazione.

Non ho bisogno di ricordare agli illustri colleghi come sia contraddittoria ed incerta la giurisprudenza dello stesso Collegio Supremo, il quale talvolta ha ritenuto che senza la notifica ufficiale del deposito della sentenza non si verifichi questa possibilità per il pubblico ministero; con altri giudicati ha detto viceversa che il visto alla sentenza costituisce rinuncia da parte del pubblico ministero alla proposizione dell'appello.

Questo problema ritengo debba essere deciso con una disposizione di legge e quindi mi permetterei di proporre che il primo capoverso dell'articolo 201, dove è detto: « Quando ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni », sia emendato. Vale a dire proporrei di aggiungere dopo le parole « la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore » la seguente frase: « Per il pubblico ministero il termine comincia a decorrere o dall'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza ovvero dal visto alla sentenza ».

PRESIDENTE. Però questo non sarebbe nel tema dell'articolo 201!

DE MARSICO. E allora avremo sempre incertezza e libertà sconfinata in materia, ed in materia ben grave!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 201 si occupa della presentazione dei motivi.

DE MARSICO. Siccome col richiamo all'articolo 151 noi ricadiamo nella questione dei termini, accetto il rilievo del Ministro. Pregherei però la Commissione di fare un passo indietro.

PRESIDENTE. Abbiamo già approvato quell'articolo, senatore De Marsico.

DE MARSICO. Devo allora limitarmi ad una raccomandazione per quel che concerne le norme di attuazione?

PRESIDENTE. D'accordo.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 201.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 220 del Codice.

Art. 220. (*Subordinazione della polizia giudiziaria*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.

In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado è responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non può essere allontanato dalla sede, nè privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1955)

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 220 è relativo alla subordinazione della polizia giudiziaria.

L'articolo 220 del Codice di procedura penale attuale suona così:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione e alla dipendenza del procuratore generale presso la corte di appello o del procuratore del Re, osservate le disposizioni che nei rispettivi ordinamenti ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

« Devono anche eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore ».

Ora questo è un problema largamente dibattuto nella dottrina, nella giurisprudenza, nei congressi e dappertutto. Infatti il Ministro ha posto tutta l'attenzione ed ha fatto il punto in questa materia, dicendo che ha esaminato tutto quello che vi era in questa *vexata quaestio* e l'ha risolta con la disposizione che si trova nella leggenda e che suona come ne ha dato già lettura l'onorevole Presidente.

Quindi a me pare che questa innovazione rappresenti un accostamento a quello che era il desiderio e l'augurio che tutti noi formulavamo. E detto questo facciamo anche l'augurio che, come si è previsto nei convegni e nei dibattiti, ci sia proprio un nucleo di polizia giudiziaria nella stessa sede in cui risiede il procuratore della Repubblica. Ma è cosa che verrà certo in conseguenza di queste innovazioni. Il procuratore della Repubblica, sentendo la propria responsabilità, penserà a realizzare questa giusta aspettativa.

Ad ogni modo l'articolo per me è encomiabilissimo e da approvarsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 220.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 221 del Codice.

Art. 221. (*Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria*). — Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità;

2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;

3) il sindaco nei comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale articolo 221 del Codice di procedura penale suona così:

« Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità;

2) gli ufficiali e i sottufficiali dei reali carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia; gli ufficiali e i sottufficiali della regia guardia di finanza;

3) il podestà nei comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

« Sono agenti di polizia giudiziaria i reali carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie di finanza, le guardie delle province e dei comuni.

« Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati ».

È stata aggiunta, come si può vedere, la distinzione degli ufficiali dei carabinieri in ufficiali superiori ed inferiori.

Non c'è per il resto nulla di cambiato sostanzialmente, per cui l'articolo potrebbe essere approvato senz'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 221.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 224 del Codice.

Art. 224. (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*). — Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'articolo 304-ter secondo capoverso e, per quanto è possibile, le altre norme sull'istruzione formale.

L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale all'Autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

PICCHIOTTI, *relatore*. Qui il Ministro ha posato la sua attenzione e ha dichiarato precisamente...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatore Picchiotti, ma credo che sia opportuno rinviare la discussione di questo articolo in quanto vi è un richiamo all'articolo 304-ter, che non abbiamo ancora esaminato.

Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'esame del nuovo articolo 224 sarà ripreso dopo la deliberazione sull'articolo 304-ter.

Passiamo pertanto ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 226 del Codice.

Art. 226. (*Sequestro di carte sigillate - Facoltà relative alla corrispondenza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'Autorità giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro

commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed è urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'Autorità giudiziaria e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria più vicina, che la concede con decreto motivato.

PICCHIOTTI, *relatore*. Questo articolo si occupa del sequestro di carte sigillate e delle facoltà relative alla corrispondenza.

L'attuale articolo del Codice di procedura penale recita:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'Autorità giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse, devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

« Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed è urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni, prenderne cognizione o assumere altre informazioni ».

Come si vede, vi è di nuovo soltanto l'ultimo comma. E in quest'ultimo comma si parla appunto di decreto motivato, secondo una norma fondamentale dell'articolo 111 della Costituzione.

Quindi mi pare che vi sia una garanzia maggiore per il cittadino.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 226.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 228 del Codice.

Art. 228. (*Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della libertà personale*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Se si tratta di un minorenni o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potestà o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale articolo 228 del Codice recita:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo e, se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata.

« Se si tratta di un minorenni o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui

la patria potestà o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore ».

Come si vede, al primo comma è aggiunto l'obbligo del rapporto, poichè è detto che gli ufficiali di polizia giudiziaria in ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

È quindi raccomandabile la approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 228.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 229 del Codice.

Art. 229. (*Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'Autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 229 del Codice attuale dice:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che violano disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale o che ricusano o ritardano la esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria ovvero lo eseguono soltanto in parte o negligenemente, sono

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1955)

puniti con la censura, alla quale può essere aggiunta la condanna al pagamento di una somma da lire 1.000 a 2.000 a favore della Cassa delle ammende, senza pregiudizio dell'azione penale se ne è il caso.

« Le predette sanzioni si applicano dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per l'esecuzione all'Autorità dalla quale l'ufficiale od agente gerarchicamente dipende ».

La innovazione a questo articolo sta nella sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese, nei casi più gravi. Le sanzioni sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per l'immediata esecuzione al capo dell'amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

PRESIDENTE. Insomma le sanzioni sono ora un po' più severe.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 229.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 235 del Codice.

Art. 235. (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiararsi all'ufficiale o agente di polizia

giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

PICCHIOTTI, *relatore*. Questo è un articolo importante. L'attuale articolo 235 del Codice dice:

« Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a un anno o una pena più grave.

« Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, degli oziosi e dei mendicanti, di coloro che non hanno residenza fissa nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o ad una pena più grave, quando sono colti nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con pena detentiva o con una pena più grave.

« Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiararsi all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela ».

A questo proposito l'onorevole Ministro ha dato giustificazioni del perchè siano stati tolti gli oziosi e i vagabondi. Ma più importante è la modificazione al primo comma. Mentre nel Codice attuale si stabilisce l'obbligo dell'arresto nella flagranza di delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo ad un anno o una pena più grave, la nuova formulazione proposta fissa l'obbligo dell'arresto in flagranza quando è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

DE MARSICO. Io sono favorevole a conservare la disposizione attualmente in vigore del primo capoverso dell'articolo 235.

Ritengo infatti che le categorie di delinquenti in esso enunciate siano le più pericolose, motivo per cui il loro arresto in flagranza

di reato è da considerarsi utile socialmente. È questa una misura di difesa sociale cui non si può facilmente rinunciare. Costoro avranno tempo e modo di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per fare valere i diritti della loro libertà personale.

Perciò, ripeto, io sarei per il mantenimento della formulazione attuale: se queste persone non sono sensibili all'impero della legge, debbono diventare sensibili attraverso queste misure.

Presento in tal senso formale proposta di emendamento.

NACUCCHI. Signor Presidente, concordo con l'opinione del senatore De Marsico, limitatamente al caso dei delinquenti abituali.

PICCHIOTTI, *relatore*. In fondo non c'è reato che porti una reclusione inferiore ad un anno. In questo caso si dovrebbe arrestare sempre!

A me pare, signor Presidente, che l'arresto non mancherebbe mai, perchè il massimo di un anno vi è anche per le contravvenzioni.

DE MARSICO. Spesso un delitto commesso da questi individui può essere l'inizio di una serie di altri delitti immediati.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo, però faccio osservare che se avessimo dovuto seguire le tendenze cui si ispiravano i convegni che hanno seguito la presentazione dei disegni di legge proposti dall'allora Ministro Zoli e dall'onorevole Leone, si sarebbe dovuto largheggiare fino all'inverosimile. Noi per l'appunto abbiamo cercato di seguire una via equilibrata.

PIOLA. C'è poi l'articolo 236 che completa la norma!

PRESIDENTE. Esattamente: l'articolo 235 riguarda l'arresto obbligatorio, però vi è la possibilità dell'arresto in flagranza di queste categorie di delinquenti anche per effetto dell'articolo 236.

DE MARSICO. Capisco perfettamente. La mia può anche sembrare una sfumatura, per-

chè in linea di facoltà gli agenti possono fare quello che in linea di obbligo non sono tenuti a fare.

Ad ogni modo, mantengo la proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore De Marsico, tendente alla sostituzione del secondo comma del nuovo articolo 235 col secondo comma dell'articolo 235 dell'attuale Codice di procedura penale.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 235, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 236 del Codice.

Art. 236. (*Arresto facoltativo in flagranza*).

— Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno, inoltre, facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza può essere eseguito, nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiarò all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o

le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del Codice penale, e chi è stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o di professionalità

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 236 attualmente in vigore dice testualmente:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei mesi.

« Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predelta pena, l'arresto in flagranza può essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiararsi all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

« Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, prevedute dal Codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del Codice penale, e chi è stato dichiarato contravventore abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o di professionalità ».

Il Ministro, nella sua relazione, così scrive: « Per ciò che riguarda l'arresto facoltativo in flagranza, si è innanzi tutto ristretto sensibilmente il numero dei delitti per i quali esso può avvenire, stabilendosi che si deve trattare di delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a due anni. D'altra parte, però, anche allo scopo di apprestare una disciplina analoga a quella dell'arresto obbligatorio, si è prevista l'ipotesi in cui il delitto sia commesso da chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non

colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, e si è prescritto che in questi casi perchè possa farsi luogo all'arresto in flagranza è sufficiente che si tratti di un delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi. Per le contravvenzioni l'arresto in flagranza non è stato mantenuto per l'accantonaggio preveduto dall'articolo 670, ed è stato esteso invece alla contravvenzione concernente l'abuso di sostanze stupefacenti, dato l'allarme suscitato col diffondersi di tale abuso ».

Quindi, come si vede, sono stati tolti gli oziosi e i vagabondi, mentre sono stati inseriti i colpevoli di questi altri reati di carattere più grave.

PRESIDENTE. È stato poi tolto il riferimento al possesso ingiustificato di valori.

Metto ai voti l'articolo 236 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 237 del Codice.

Art. 237. (*Flagranza*). — È flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente è flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato è inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

PICCHIOTTI, *relatore*. Con questo articolo è stato compiuto un tentativo di avvicinarsi il più possibile alla realtà, benchè sia difficile poter definire che cosa sia in effetti la flagranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 237.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 238 del Codice.

Art. 238. (*Fermo di indiziati di reato*). — Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima Autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 238 del vigente Codice di procedura penale recita:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli

agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione di fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso o al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo ».

Il Ministro commenta in proposito che l'articolo proposto risponde al concetto del fermo dell'indiziato anche fuori dei casi di flagranza.

A proposito di questo articolo, signor Presidente, vale quello che io dissi prima e cioè che se il procuratore della Repubblica avesse a sua disposizione, nell'ambito del tribunale, la polizia giudiziaria, questa operazione di cui parla l'articolo potrebbe essere compiuta da lui senza delega.

Comunque, questa è già una garanzia per i fermati. Sono quindi dell'opinione che l'articolo proposto debba essere approvato.

PRESIDENTE. Sono stabiliti termini più tassativi e più brevi per il fermo. Abusi non se ne potrebbero più commettere.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 238. (*È approvato*).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 238-bis.

Art. 238-bis. (*Mancata convalida del fermo - Sanzioni*). — Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito

il fermo, questo, se non è convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della giustizia.

PICCHIOTTI, *relatore*. Nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati l'articolo 238-bis è stato sfrondata del superfluo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 238-bis.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 241 del Codice.

Art. 241. (*Regole per l'esercizio della facoltà d'arresto*). — Quando la legge dà facoltà di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleva egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'Autorità. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva si procede all'arresto.

PICCHIOTTI, *relatore*. I due articoli, quello pervenutoci dalla Camera dei deputati e quello attualmente in vigore, sono quasi identici. Vi è solo una lieve modifica, ove si dice che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto. Nella formulazione del Codice vigente si parla, oltre che delle qualità morali, anche di quelle sociali della persona.

Questo riferimento è ora soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 241.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 245.

Art. 245. (*Interrogatorio dell'arrestato*). — Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al più presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o al cospetto dell'Autorità giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale formulazione del Codice di procedura penale è la seguente:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al più presto possibile e il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

« Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o al cospetto dell'Autorità giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessaria, fino a che possa essere trasferito al carcere ».

Nella nuova formulazione proposta c'è un termine fisso entro il quale l'interrogatorio

dell'arrestato deve aver luogo. È prescritto che il procuratore della Repubblica o il pretore possano ritardare l'interrogatorio per giustificati motivi, ma però non oltre il terzo giorno.

Si ha qui un'altra garanzia per l'imputato e credo perciò che possiamo essere tutti d'accordo nell'accettarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 245.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 246.

Art. 246. (*Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*). — Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'articolo 74.

La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne è ordinata con decreto la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, affinché provveda a norma di legge.

Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale articolo del Codice recita:

« Dopo l'interrogatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi è ordinata la trasmissione degli atti all'archivio, a norma dell'articolo 74.

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

« Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone che l'imputato rimanga in stato d'arresto a disposizione dell'Autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

« Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne è ordinata con decreto la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, affinché provveda a norma di legge.

« Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto e si tratta di reato per il quale è imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario, salva in ogni caso la facoltà del procuratore generale stabilita nell'articolo 40 ».

Il punto che è posto in risalto dalla nuova formulazione dell'articolo è che occorre un decreto motivato. Inoltre è tolta l'ultima parte che si leggeva nel vecchio articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 246.

(È approvato).

DE MARSICO. Mi riservo di chiedere una disposizione di garanzia dopo che avremo esaminato gli articoli 269 e 270, che con questo formano un solo sistema relativamente alla libertà individuale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 247.

Art. 247. (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa*). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, purchè non si tratti di uno dei casi preveduti dall'articolo 253 o dal n. 2) dell'articolo 254, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo 259.

PICCHIOTTI, *relatore*. In questo articolo si è mantenuto il riferimento alle qualità morali che possono e devono essere apprezzate al momento dell'arresto dagli agenti. Così ha specificato nella sua relazione il Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 247.

(È approvato).

Passiamo ora ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 253.

Art. 253. (*Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio*). — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) di alienazione o acquisto di schiavi;

4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'articolo 446 del codice penale;

5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del codice penale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Debbo far presente a questo riguardo, avendo questo articolo una speciale importanza, che sia nel progetto Leone, sia nel progetto del Ministro, sia nella discussione presso la Camera dei deputati, questa disposizione è stata egualmente formulata e senza contrasti approvata.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non esattamente!

PICCHIOTTI, *relatore*. In una parte sì; per quel che riguarda la obbligatorietà del mandato di cattura c'è uniformità in tutti e tre i progetti. Senonchè il Ministro riteneva opportuno che fra i casi per i quali l'arresto è obbligatorio vi fosse anche quello della violenza carnale.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per comprendere la differenza tra il testo approvato dalla Camera dei deputati ed il testo governativo, basterà che si dia lettura di quest'ultimo.

PICCHIOTTI, *relatore*. Dice il Ministro nella sua relazione: « L'articolo 253 riguarda la emissione obbligatoria del mandato di cattura. Ispirandosi al favore della libertà che impronta la Costituzione, si è ritenuto che si debba emettere il mandato di cattura soltanto nei casi nei quali la coscienza sociale in consonanza con le esigenze processuali reclama senza contrasto che le persone indiziate siano poste sotto custodia. Basterà allora che sussistano gli indizi sufficienti richiesti dalla legge, perchè in questi casi sia giustificata l'esclusione di ogni ulteriore apprezzamento discrezionale del magistrato in relazione alla necessità di assicurare la custodia dell'imputato ».

Questo articolo 253, nel progetto ministeriale, suonava precisamente così:

« (*Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio*). — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) di violenza carnale nei casi preveduti dal capoverso dell'articolo 519 del codice penale;

4) di alienazione o acquisto di schiavi;

5) di rapina e di estorsione;

6) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'articolo 446 del codice penale;

7) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del codice penale.

« Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prego la Commissione di voler rilevare che nel progetto governativo era previsto il mandato di cattura obbligatorio per i reati di violenza carnale nei casi di cui al capoverso dell'articolo 519 del codice penale, cioè nei casi in cui la violenza fosse esercitata ai danni di persona di minore età, o inferma di mente, ecc. Infatti, per i casi di violenza carnale semplice, ai sensi della prima parte dell'articolo 519, anche nel progetto governativo non era prevista l'obbligatorietà del mandato di cattura; il Governo riteneva invece che i casi previsti dal capoverso dell'articolo 519 fossero tali da consigliare l'obbligatorietà del mandato stesso.

La Camera dei deputati ha creduto opportuno sopprimere questa norma; la Commissione del Senato è naturalmente libera di accettare il testo del Governo o quello della Camera.

PIOLA. Lasciando alla magistratura la facoltà di emettere il mandato di cattura, vi potranno essere disparità di giudizio fra i diversi magistrati, cosa che potrebbe essere dannosa ai fini della giustizia.

Certamente il testo governativo tutelava maggiormente contro questi reati; esso, pur facendo un passo avanti in confronto alle disposizioni precedenti, manteneva però un limite necessario e sufficiente, dato il tipo del reato, mentre il testo approvato dalla Camera va forse al di là di quanto sarebbe stato utile ai fini della repressione della delinquenza.

Mi auguro tuttavia che il magistrato possa, in questi casi che sono stati esclusi dall'articolo, emanare il mandato di cattura anche se la legge non lo rende obbligatorio. Sarebbe stato tuttavia più opportuno, a mio parere, mantenere l'obbligatorietà del mandato stesso.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei precisare alla Commissione che fra le considerazioni che mi avevano spinto a mantenere l'obbligatorietà del mandato di cattura in taluni casi, era quella del pericolo che si potessero fare disparità di trattamento fra i colpevoli di un medesimo tipo di reato: e questo dico, oltre che per certi casi di violenza carnale, anche per i reati di rapina e di estorsione.

Ma dico questo unicamente a giustificazione del testo governativo; la Commissione giudicherà. Io non ho altro da aggiungere, nè richieste da fare.

PICCHIOTTI, *relatore*. Proporrei che si approvasse il testo pervenuto dalla Camera dei deputati; poi la pratica ci dirà se abbiamo errato.

PRESIDENTE. In realtà, ci può essere anche nell'irrogazione della pena la disparità fra il magistrato indulgente e quello severo. La particolare gravità del reato cui ci riferiamo è già contemplata nella presunzione dell'esistenza della violenza, e di conseguenza nella equiparazione della pena stabilita dal codice penale.

Prendiamo il caso della violenza carnale su persona che non ha compiuto gli anni 14; qui la norma accoglie, per il semplice fatto della minore età, la presunzione di una vio-

lenza che in molti casi può anche non esserci.

Quindi, c'è già una grave sanzione. Ora, aggiungere anche per questi casi particolari una ulteriore sanzione, stabilendo l'obbligatorietà del mandato di cattura ove la violenza sia presunta, mi sembrerebbe eccessivo. Io sono pertanto dell'avviso che sarebbe opportuno accogliere, anche per considerazioni di merito, il testo della Camera dei deputati.

Riguardo ai reati di rapina e di estorsione, non si deve dimenticare che talvolta sono considerate come rapine anche degli atti di lieve entità.

PICCHIOTTI, *relatore*. Vi sono delle sentenze di magistrati che ce lo dimostrano tutti i giorni; si tratta molte volte di ragazzi scritti, che commettono una rapina per portar via magari poche lire!

PRESIDENTE. Pertanto, ripeto, sarei del parere di approvare senz'altro il testo della Camera, sempre fidando, come dobbiamo, sul senso di responsabilità e sul senno della magistratura.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 253 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

PIOLA. Dopo l'approvazione di questo articolo, desidero far presente che al numero 4) dell'articolo stesso ci si riferisce ai reati di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, « preveduto dall'articolo 446 del Codice penale ».

Ora, vi è anche una legge speciale riguardante questa materia. La dizione che abbiamo testè approvata non deve quindi far ritenere che la citazione dell'articolo 446 del Codice penale sia tassativa: essa è soltanto informativa.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La legge speciale, alla cui emanazione io stesso ho partecipato, tratta di casi specifici per quanto si riferisce al commercio di tali sostanze, e non fa che aumentare le pene previste dal Codice penale.

PIOLA. Resta dunque inteso che ci si riferisce anche alla legge speciale, sebbene non sia citata nell'articolo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, passiamo al nuovo testo dell'articolo 254.

Art. 254. (*Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo*). — Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga;

3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto.

PICCHIOTTI, *relatore*. Rileviamo qui alcune disparità con l'articolo 254 del Codice di procedura penale vigente.

Come dice il Ministro nella sua relazione, « si è soppresso nel numero 1) il requisito del minimo della reclusione, non inferiore a un anno, con il quale dovrebbe essere punibile un delitto, perchè possa emettersi mandato di cattura facoltativo.

« Nel numero 2), si è stabilito che per emettere un mandato di cattura contro un imputato recidivo o che non ha residenza nel territorio dello Stato ovvero che risulta si sia dato o sia per darsi alla fuga, non basta che il delitto del quale egli sia gravemente indiziato sia punibile con la reclusione, ma occorre che questa sia stabilita nel massimo non inferiore a due anni.

« La ragione della prima modificazione è che, ridotta fortemente la possibilità di emettere mandato di cattura obbligatorio, occorreva tuttavia consentire che il giudice potesse, quando necessario, assicurare la presenza dell'imputato anche in processi per delitti di gravità, in astratto, non rilevante.

« Si è altresì soppresso il numero 4) perchè, nonostante la qualità dell'imputato, il fatto attribuito è pur sempre una contravvenzione.

« Infine nel capoverso si è eliminato il riferimento alle "condizioni sociali" dell'imputato per i motivi indicati a proposito dell'analoga modifica apportata nell'articolo 241 ».

Queste sono le modifiche che sono state apportate e che mi sembra siano degne di pieno accoglimento da parte del Senato.

MAGLIANO. Vorrei rilevare che, mentre abbiamo approvato nel precedente articolo disposizioni di una larghezza che, in alcuni punti, mi è sembrata perfino esagerata, qui invece si riscontra una severità eccessiva!

PRESIDENTE. La relazione governativa ha già spiegato l'opportunità che alla maggiore larghezza nel mandato di cattura obbligatorio corrispondesse una maggiore severità nel mandato facoltativo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo abbiamo fatto appunto per ragioni di equilibrio.

NACUCCHI. Il capoverso dell'articolo stabilisce che il giudice, « nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze di fatto ». E se non ne tiene conto, che rimedio c'è?

PIOLA. Allo stesso modo si potrebbe dire: c se emette una sentenza sbagliata?

NACUCCHI. Voi stabilite un imperativo: « deve tener conto ». Sarebbe a mio parere più opportuno dire: « può tener conto », in quanto non c'è alcun rimedio a questo riguardo.

DE MARSICO. In tal modo indeboliamo ancora più la norma, che è già debole!

Mi associo invece alle osservazioni del collega Magliano per quanto riguarda il limite della pena, perchè, per quanto facoltativo, un mandato di cattura produce conseguenze gravi, mentre un reato punibile con un massimo di tre anni non si ripercuote con carattere di gravità nella coscienza sociale.

Io sarei pertanto del parere di elevare questo limite a quattro anni.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo superato ormai questioni di ben maggiore gravità; mi sembra non valga la pena, per questo motivo, di rimandare il disegno di legge all'esame della Camera.

NACUCCHI. Comunque, le osservazioni fatte nella Commissione circa il limite della pena per l'esercizio della facoltà di emissione del mandato di cattura potranno valere di remora, nella pratica, per il magistrato che si trovi di fronte ad un caso non troppo grave punibile con tre anni di reclusione, per il quale potrà fare a meno di emettere il mandato di cattura.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi non abbiamo tenuto conto soltanto di quello che scaturiva dalla nostra esperienza, ma di tutti i disegni di legge che sono stati presentati sulla materia, di tutti i dibattiti che hanno avuto luogo in vari convegni e congressi, di quello che è stato scritto dai Consigli dell'ordine degli avvocati, per cercare di arrivare ad una conciliazione delle diverse tendenze.

Ora, vi domando se, di fronte all'insistenza diuturna che ci viene fatta a questo proposito, non sia il caso di portare finalmente a termine questa benedetta riforma. Io credo che non valga la pena, per una questione di questo rilievo, di prolungare la discussione del disegno di legge chissà per quanto tempo. Ricordate che alla Camera esso è stato trattenuto per quasi un anno!

DE MARSICO. Mi permetto di far rilevare all'onorevole Ministro che questa riforma viene dopo 25 anni dall'emanazione del Codice, dopo 12 anni da una certa data storica, dopo non so quanti anni dal primo accenno della riforma stessa. Eppure si tratta di modifica-

zioni molto, molto modeste. Ora non mi sembra illogico che si possa tardare ancora due mesi per apportare qualche emendamento in una materia che incide proprio sulla libertà personale. Ed io, comprendendo che non potrei sperare di essere seguito su proposte di ben maggiore rilievo circa la parte che tocca alla difesa dell'ordine e della pace sociale per effetto delle norme contenute in questo schema sul mandato di cattura e sulla libertà provvisoria, mi limito qui a un punto in cui mi sembra invece che una norma più favorevole potrebbe introdursi.

Mi permetto di richiamarmi all'esperienza dell'onorevole Ministro: si è forse scandalizzato nessuno del fatto che in tema di corruzione di minorenni non si emettano mandati di cattura? o del fatto che non si emettano mandati di cattura per atti non conformi ai doveri di ufficio? Mai! Eppure, in base a questo articolo, immaginiamo quanti mandati di cattura si potrebbero emettere!

PIOLA. Devo dire, a favore del mantenimento di questo articolo nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, che, mentre noi abbiamo approvato qualche disposizione che denuncia una certa prudenza nei riguardi degli agenti di polizia giudiziaria, in quanto essi non danno le stesse garanzie che possono dare i magistrati, faremmo invece cosa sbagliata se applicassimo lo stesso criterio di diffidenza anche nei confronti della magistratura.

In questi casi in cui è lasciata al magistrato la facoltà di decidere sul mandato di cattura, dobbiamo aver fiducia nel suo buon senso, altrimenti finiamo col fare delle disposizioni troppo draconiane, con pregiudizio anche dell'armonia del Codice.

Mi sembra che anche questa ragione, concorrendo con l'altra, che l'articolo 254 costituisce in certo senso la valvola di sicurezza del 253, debba indurci al mantenimento della formulazione approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che noi dobbiamo esaminare l'articolo in tutte le sue disposizioni e particolarmente nell'ultima, la quale, pur non prevedendo sanzioni, rappresenta sempre un obbligo per il magistrato.

Ora, quando si dice, sia pure per un reato punibile soltanto con tre anni di reclusione, che il giudice, nel decidere se debba avvalersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto, evidentemente si stabilisce che, accanto alla misura della pena prevista, debbano concorrere per l'emissione del mandato altri fattori, quali la scarsa moralità dell'imputato, o comunque circostanze particolarmente gravi.

Quindi, se esaminiamo l'articolo nel suo complesso e consideriamo normale che il giudice, nel decidere, debba tener presenti queste circostanze, la diminuzione della pena prevista mi sembra giustificata.

NACUCCHI. Ma l'obbligo di tener conto delle condizioni personali e di altre circostanze era già contenuto nell'articolo 254 vigente. L'articolo sottoposto al nostro esame non ha modificato nulla, se non il punto di partenza.

Vi è, a mio parere, una sproporzione tra quello che si è approvato all'articolo 253 e quello che ci viene proposto di approvare al 254. Ora io credo, come dicevano anche i colleghi Magliano e De Marsico, che il minimo di tre anni che si prevede nell'articolo 254 sia abbastanza basso nei confronti della larghezza introdotta nell'articolo 253.

PICCHIOTTI, *relatore*. Dal punto di vista di un parallelismo assoluto è logica la interpretazione dei senatori De Marsico e Nacucchi; però, quando un magistrato trova nella legge un avvertimento, per il quale, prima di emettere il mandato di cattura, deve esaminare le circostanze personali, richiamato a queste avvertenze anche dai difensori dell'imputato, terrà senz'altro conto di tali circostanze, e non si varrà della sua facoltà se ciò non gli sembri rispondente a giustizia.

Dal punto di vista logico, ripeto, quello che diceva il senatore De Marsico, come tutto ciò che egli dice in queste materie, è sensato; ma c'è un'esigenza ed un'imperiosità in questa legge che tutti dobbiamo sentire.

L'ho detto prima e lo ripeto ora: il presente disegno di legge costituisce un accostamento a quello che sarà il progressivo cammino che an-

che il Codice di procedura penale dovrà percorrere. Cerchiamo dunque di approvare quelle disposizioni che ci sembrano le migliori possibili in questo momento e poi vedremo di compiere il meglio.

DE MARSICO. Ritengo opportuno dare un chiarimento: non era nelle mie intenzioni intaccare il rispetto che si deve *a priori* al magistrato; e non dico questo soltanto perchè ho la fortuna di parlare stando seduto alla sinistra di un grande magistrato, al quale da tanti lustri sono legato da profonda ammirazione — vorrei che tutti i magistrati fossero della tempra del senatore Pannullo! — ma perchè è mia radicata convinzione; dobbiamo però considerare che il magistrato è un uomo, ed io domando all'esperienza del senatore Pannullo se, per esempio, non si possa verificare questo fatto: di fronte ad un reato di carattere sessuale, alcuni magistrati, partendo da una rigida concezione morale e considerando che si tratta di un reato contro il pudore, se avranno la facoltà di emettere il mandato di cattura, non esiteranno un momento a valersene (ed in tal caso quella che doveva essere una garanzia sarà viceversa una disposizione che si ritorcerà contro l'imputato), mentre altri magistrati agiranno in modo diverso.

Pertanto, precisamente nell'applicazione che potrà essere fatta dell'ultimo comma dell'articolo in esame, io vedo il pericolo di un abuso della facoltà di emettere il mandato di cattura.

MAGLIANO. Vorrei osservare che tutte queste discussioni non sarebbero sorte se i colleghi della Camera dei deputati avessero approvato il testo presentato dal Ministro, il quale, per quel che si riferiva all'obbligatorietà del mandato di cattura, aveva escluso la maggiore larghezza quando si trattasse di determinate categorie di reati.

Era logico, partendo da quelle premesse, che si arrivasse al limite massimo di tre anni. Avendo invece la Camera allargato la portata del precedente articolo, quell'equilibrio di cui poc'anzi parlava l'onorevole Ministro mi sembra sia stato compromesso, e si potrà verificare l'anomalia di vedere dei rapinatori liberi e un disgraziato che ha rubato tre galline arrestato in seguito a mandato di cattura.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il mandato di cattura rimane sempre in facoltà del giudice. Io comprendo le obiezioni sollevate dal senatore De Marsico e dagli altri che hanno parlato criticando le disposizioni dell'articolo; comprendo anche che si tenga conto del fatto che i giudici sono uomini; ma quando noi facciamo una legge, non possiamo preoccuparci soltanto di questo. Noi dobbiamo dettare le norme nel presupposto che i giudici le applichino bene.

Ora, mi permetto di far osservare che le critiche mosse sull'argomento della sproporzione tra i due articoli non sempre appaiono fondate, perchè non possiamo prevedere di trovarci di fronte ad un giudice che sia particolarmente benevolo verso il rapinatore o verso colui che consuma un'estorsione e particolarmente severo verso chi ha commesso un reato contro la morale sessuale.

Ora, il mandato di cattura non obbligatorio ma facoltativo dà al giudice la facoltà di usarne anche contro i rapinatori, ecc. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che il mandato di cattura non obbligatorio ma facoltativo lascia sempre aperta la via alla libertà provvisoria.

Comprendo che dal punto di vista sistematico le mie considerazioni possono anche non essere condivise dal professore De Marsico. Ma ci troviamo di fronte alla necessità di avere una conciliazione tra le varie tendenze; da qualche parte si voleva persino sopprimere l'obbligatorietà del mandato di cattura...

DE MARSICO. Al che io non sarei stato favorevole!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. E lei pensa che sarei stato favorevole io? Sa Dio quello che mi è costato il cedere su certi punti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, poichè non sono state presentate formali proposte di emendamento, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 254.

(È approvato).

Passiamo ora ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 259 del Codice di procedura penale.

Art. 259. (*Casi nei quali può sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253 e dal n. 2) dell'articolo 254, se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria.

Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, può fare accompagnare l'imputato dinanzi a sè dalla forza pubblica.

Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo è sempre revocabile con decreto motivato.

PICCHIOTTI, *relatore*. Come scrive il Ministro nella sua relazione: « dall'articolo 259 del Codice, là dove si parla delle " qualità morali e sociali dell'arrestato " che il giudice può prendere in considerazione insieme alle circostanze del fatto per disporre la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura, si è eliminato il termine " sociali " in conformità dell'analoga soppressione operata negli articoli 241 e 254 del progetto ».

NACUCCHI. Il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria. Ma se il mandato di cattura fosse stato già eseguito?

PRESIDENTE. In questo caso non può accordare altro che la libertà provvisoria.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 259.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 263.

Art. 263. (*Impugnabilità delle ordinanze del giudice*). — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal

procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.

Contro l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Questo articolo è strettamente collegato col successivo articolo 263-bis.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 263.

(È approvato).

Col nuovo testo dell'articolo 263 del Codice termina l'articolo 7 del disegno di legge, il quale peraltro non risulta interamente approvato essendo stata rinviata la votazione sul nuovo testo dell'articolo 224 del Codice.

#### Art. 8.

Dopo l'articolo 263 del Codice di procedura penale, è inserito il seguente:

Art. 263-bis. (*Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura*). — L'imputato può ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Con questo articolo si propone l'aggiunta di un nuovo articolo 263-bis nel Codice di procedura penale.

Se nessuno domanda di parlare lo metto in votazione.

(È approvato).

## Art. 9.

Gli articoli 264, 269, 270, 271 e 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 264. (*Requisiti formali dei mandati*). — Ogni mandato è emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:

1) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se è possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinano la emissione.

Nel mandato di cattura, se occorre ed è possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso è contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'Autorità che ha emesso il mandato.

Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'Autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183; il giudice può abbreviare il termine per motivi d'urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

Art. 269. (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore*). — Durante la istruzione e dopo l'interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a ca-

rico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

Se la scarcerazione è ordinata per mancanza di sufficienti indizi, ma rimangono motivi di sospetto, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Art. 270. (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero*). — Quando la cattura è stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo precedente.

Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.

Art. 271. (*Decorrenza della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato è condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell'articolo 137 del codice penale, si inizia dal giorno nel quale è cessata la espiazione della pena per quel reato.

Se l'imputato è detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui è cessata la espiazione della pena.

La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purchè il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

Art. 272. (*Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva*). — Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perchè si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cat-

tura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.

Innanzitutto con l'articolo 9 si propone un nuovo testo dell'articolo 264 del Codice di procedura penale. Lo rileggo:

Art. 264. (*Requisiti formali dei mandati*). — Ogni mandato è emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:

1) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se è possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinano la commissione.

Nel mandato di cattura, se occorre ed è possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso è contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'Autorità che ha emesso il mandato.

Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'Autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183; il giudice può abbreviare il termine per motivi d'urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

PICCHIOTTI, *relatore*. Come si vede, questo articolo si riferisce ai requisiti formali dei mandati.

PRESIDENTE. La modificazione apportata è nel senso di aggiungere la motivazione per i requisiti necessari del mandato di cattura: questo in relazione al fatto che contro l'emissione del mandato di cattura è ammesso il ricorso.

Metto in votazione questo articolo.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 269.

Art. 269. (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore*). — Durante la istruzione e dopo l'interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

Se la scarcerazione è ordinata per mancanza di sufficienti indizi, ma rimangono motivi di sospetto, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

PICCHIOTTI, *relatore*. Si può approvare senz'altro questo articolo: non ci sono infatti modificazioni sostanziali.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 269.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo testo dell'articolo 270.

Art. 270. (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero*). — Quando la cattura è stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo precedente.

Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente

l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.

PICCHIOTTI, *relatore*. Relativamente a questo articolo c'è un commento del Ministro che è utile ricordare. Scrive egli nella relazione al suo progetto: « È stato necessario modificare, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione, l'articolo 270 relativo alla scarcerazione nei casi di cattura ordinata dal pubblico ministero. La Costituzione infatti dichiara soggetti in ogni caso a ricorso per cassazione, per violazione di legge, i provvedimenti sulla libertà personale, tra i quali è innegabile siano comprese le ordinanze emesse su istanze di scarcerazione. Ma, come si è detto a proposito dell'articolo 190, perchè un provvedimento sia impugnabile con ricorso per cassazione occorre sia emesso da un giudice; e tale non è il pubblico ministero. Pertanto si è modificato l'articolo 270 nel senso che, se il pubblico ministero ritiene disporre la scarcerazione, possa provvedervi senz'altro: in tale caso infatti è evidente che non occorra preoccuparsi di una sua eventuale impugnazione perchè, ove ritenga di avere errato, può sempre emettere un secondo ordine di cattura, e quindi non è concepibile un suo interesse all'impugnazione. Se invece egli crede si debba negare la scarcerazione, trasmette gli atti al giudice istruttore con la sue conclusioni. Il giudice provvede con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 271-bis e cioè al pari delle ordinanze sulla scarcerazione emesse nella istruttoria formale. Per quanto il progetto Leone ne tacesse, si è ritenuto di prescrivere la trasmissione degli atti al giudice istruttore per la decisione anche nel caso in cui il pubblico ministero ritenga di imporre all'imputato alcuno degli obblighi indicati dall'articolo 282. Ciò al fine di coordinare la disposizione con l'articolo 281 relativo ai provvedimenti sulla libertà provvisoria ».

Questo è il commento più efficace che si possa fare per l'approvazione dell'articolo 270.

DE MARSICO. Ho fatto prima una riserva che desidero sciogliere. Ci troviamo qui di fronte ad un problema che forse ci può indurre a soluzioni errate: si tratta dell'istituto

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1955)

della scarcerazione quando ricorrano le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo precedente.

Questa è una situazione che può nascondere un pericolo più grave dell'attività o dell'inerzia nella persecuzione. È stata mantenuta in queste norme modificatrici la facoltà di cui all'articolo 232: il procuratore della Repubblica può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria. Io credo che allora soltanto avrà un valore reale questo istituto della scarcerazione per mancanza di indizi, quando si precisi un termine entro il quale il magistrato, sia il pubblico ministero o il giudice istruttore, deve stabilire e dichiarare l'esistenza degli indizi per cui non può procedere alla scarcerazione. Mi riferisco a casi di mia conoscenza. Ancora una volta non vorrei provocare apprezzamenti nei riguardi dei magistrati: comunque noi parliamo di quello che succede nella vita. Ora, ad esempio, essendo avvenuto un delitto che aveva commosso la pubblica opinione di Napoli, fu ordinato il fermo di alcuni individui e fu dato modo alla polizia di esperire indagini che durarono due o tre mesi: questo tempo fu posto sapientemente a frutto, perchè gli indizi sorgessero.

A mio modo di vedere, deve essere precisata meglio la questione, altrimenti cadremo in quello che non desideriamo. È vero che c'è l'articolo 272, in forza del quale è posto un termine per procedere alla sentenza di rinvio a giudizio o alla trasformazione del mandato di arresto in mandato di cattura; ma si tratta di termini che possono non essere inferiori ai sei mesi. Ora non si può dare la libertà nè alla polizia giudiziaria, nè al pubblico ministero di attendere il sorgere degli indizi per due, tre, quattro mesi, perchè l'indugio nel sorgere degli indizi può consentire l'artificio nella genesi di questi indizi.

Sarei quindi d'avviso che — in riferimento agli articoli 246, 269 e 270 che trattano della scarcerazione per mancanza di indizi — si dica che entro il termine di un mese o di un mese e mezzo o di due mesi al massimo, il pubblico ministero o il giudice istruttore deve dare conto degli indizi, per cui è mantenuto l'arresto. Perchè non si può mantenere un arresto senza che gli indizi siano ancora sorti. La li-

bertà personale non sarà protetta se questo non verrà attuato.

PICCHIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, c'è però nell'articolo 272, a questo proposito, un termine di tre mesi per i reati minori e di sei mesi per i reati maggiori.

DE MARSICO. Sono troppi, non si può accogliere una norma del genere!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non possiamo predisporre un codice basandoci sulla ipotesi che gli indizi si facciano sorgere artificiosamente.

DE MARSICO. Questo è un problema molto delicato. Se noi fossimo in sede di riforma organica del Codice di procedura penale proporrei anche la impugnazione contro il provvedimento del pubblico ministero o di un giudice ma siccome siamo in tema di riforma parziale, bisogna che sia stabilito almeno un termine entro cui gli indizi debbono essere dichiarati.

PRESIDENTE. Quando si è stabilito, nell'articolo 263, che nel mandato di cattura debbono essere sommariamente enunciati i motivi che hanno determinato l'emissione del mandato stesso, e poi si è ammessa la possibilità dell'impugnativa, a me pare che questo sia sufficiente.

Gli indizi debbono essere indicati nel mandato di cattura, altrimenti è ammessa l'impugnazione contro l'emissione del mandato di cattura. Insomma vi è questa radicale innovazione: il magistrato deve rendere conto del motivo per cui arresta.

DE MARSICO. Ora, per l'esistenza del segreto istruttorio, un imputato che ha reso l'interrogatorio non riesce a sapere nello spazio di un mese o di due mesi quali siano gli indizi per cui un certo reato gli è addebitato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se è stato sottoposto ad un interrogatorio, queste cose deve saperle.

DE MARSICO. L'imputato è interrogato: siete l'autore di questo delitto? gli si domanda.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1955)

No, egli risponde. Ora, la legittimazione del suo stato di detenzione deve fondarsi sulla indicazione degli indizi che in un determinato tempo sono stati raccolti.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'imputato è stato chiamato a rispondere del fatto, e nello interrogatorio, come ho detto prima, gli saranno contestati gli indizi.

DE MARSICO. Ma quello che l'imputato non conosce sono proprio gli indizi!

Sono insomma contrario a questa formula. Vi sono infatti persone che stanno in carcere tre o quattro mesi in attesa che gli indizi sorgano. È inutile fare dei miti e delle astrazioni: questo lo sa chiunque ed ella, signor Ministro, lo sa benissimo come avvocato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Certo, ma non mi preoccupo del caso specifico che mi può capitare come avvocato, ma dell'ordinamento della procedura che deve essere affidata ai magistrati.

DE MARSICO. In questa maniera si fa rimanere un individuo in carcere finché al magistrato piaccia, perché nel magistrato bisogna aver fiducia assoluta!

PRESIDENTE. Ma dopo alcuni giorni deve essere emesso il mandato di cattura. Nel mandato di cattura debbono essere indicati gli indizi. Siccome il segreto istruttorio non c'è per la corte di cassazione, la corte di cassazione giudicherà. Qui si parla di enunciazione dei motivi che hanno condotto alla carcerazione; l'enunciazione non può dire soltanto: atteso che concorrono indizi, ecc., ecc.; ma questi indizi debbono invece essere specificati, compatibilmente, s'intende, col segreto istruttorio. Se il magistrato non indica gli indizi, può intervenire la corte di cassazione.

DE MARSICO. Forse non sono stato felice nella esposizione del mio concetto. Credo che questo sia il problema più grave che dobbiamo affrontare, se vogliamo dare un contenuto concreto a questo nostro progetto, nato dalle critiche che sono state mosse contro l'attuale ordinamento delle norme relative alla libertà personale.

La situazione è questa: l'interrogatorio non è altro che la contestazione di un fatto; si può ridurre alla indicazione da parte del magistrato del reato che è stato commesso e alla seguente domanda rivolta all'imputato: siete stato voi autore del reato? L'interrogatorio è perfetto con la raccolta della risposta. Il mandato di cattura deve indicare i motivi; i motivi non sono indizi, e si può verificare, anzi si verifica spessissimo, questa situazione: che un imputato avendo reso soltanto l'interrogatorio rimanga in carcere senza conoscere gli indizi a suo carico, anzi senza che esistano indizi. La sua detenzione serve talvolta anche a rendere possibili delle attività che possono far sorgere artificialmente gli indizi.

Io non posso rinunciare alla mia esperienza di avvocato col non far rilevare queste cose molto gravi. E posso dire che non sono solo gli avvocati che rilevano queste cose, ma anche qualche magistrato il quale afferma che nel Codice di oggi non v'è nulla che garantisca l'imputato nel periodo iniziale.

Si può ammettere una restrizione della libertà personale per breve termine, non si può ammetterla per mesi.

PIOLA. Le osservazioni del senatore De Marsico dovevano farsi non in sede di articolo 270, ma in sede di articolo 269. Con l'approvazione dell'articolo 269 le sue osservazioni sono precluse al nostro esame.

PRESIDENTE. L'articolo 269 dice che vi è scarcerazione quando mancano indizi.

PIOLA. Per cui lì avrebbero dovuto essere introdotte le osservazioni del professor De Marsico.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di osservare, dal punto di vista sistematico, che la norma deve preoccuparsi della libertà personale dell'imputato nei casi in cui si deve provvedere da parte dell'Autorità giudiziaria. L'articolo 269 prescrive che nei procedimenti anche di ufficio deve essere ordinata la scarcerazione quando vengano a mancare a carico dell'imputato indizi sufficienti, ovvero se la legge non autorizzava il mandato di cattura.

A parte la ipotesi della non autorizzazione del mandato di cattura da parte della legge, che non metto in discussione, a chi è demandato il giudizio sulla sussistenza o meno di indizi? Al magistrato. Per l'articolo 270, quando la cattura è stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere da questi ordinata se ricorrono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo precedente.

Dunque il caso che si esamina è quello di un imputato a carico del quale sono sembrati esistere degli indizi, che poi sono venuti meno. È stato emesso il mandato di cattura. Nella prima parte dell'articolo 270 si dispone che deve provvedere il pubblico ministero. Nel capoverso poi dell'articolo 270 si stabilisce che nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.

Questo, appunto perchè si è voluto rendere impugnabile questo provvedimento, il che non si sarebbe potuto fare con un provvedimento del pubblico ministero.

Ora, fondandosi sulle ipotesi così acutamente sottoposte all'esame della Commissione, il senatore De Marsico vorrebbe che si prescriveva al giudice un termine per la significazione degli indizi all'imputato. Mi permetto di osservare che se per indizi si intende la materia del fatto da cui scaturisce il reato, questa deve essere contestata nell'interrogatorio, nel mandato di cattura o di comparizione che sia. Se per indizi si intendono invece le prove specifiche o generiche sorte, credo che queste non debbano essere rese note all'imputato. Non credo che questa sia la sistemazione che deve stabilirsi nel Codice di procedura penale.

DE MARSICO. La norma contenuta in questo articolo riguardante la scarcerazione dell'imputato è esposta al pericolo di abusi ed anche di errori. Possono passare dei mesi senza che siano sorti gli indizi e senza che si proceda alla scarcerazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non possiamo ammettere che si sia provveduto alla emissione di un mandato di cattura senza che vi fossero indizi.

NACUCCHI. Il senatore De Marsico mi ha richiamato alla mente un caso veramente eccezionale capitato a un persona che io assistevo. Era stato eseguito un arresto non in flagranza e dopo cinque mesi l'imputato stava per essere mandato dinanzi al giudice istruttore per la sentenza di rinvio a giudizio, quando il giudice istruttore si accorse della mancanza del mandato di cattura. In questo caso da me citato indubbiamente si è violata la legge. Si è trovata la sanatoria con la tardiva emissione del mandato di cattura. Ma se ci fosse stato un termine entro il quale il magistrato avesse dovuto provvedere, evidentemente si sarebbe avuta una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Si trattava di arresto o di fermo?

NACUCCHI. Di arresto. Come sappiamo, il fermo è una misura di polizia, mentre l'arresto viene operato regolarmente dall'ufficiale o dall'agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica a seguito della commissione di un reato. Si può procedere all'arresto quando c'è la flagranza o ricorrono alcune condizioni subiettive. Nel caso che ho ricordato si trattava di un furto per il quale si sarebbe dovuto emettere il mandato di cattura. L'imputato invece fu arrestato senza la condizione di flagranza e senza le condizioni subiettive giustificative. Il processo andò innanzi per molti mesi. Finalmente si stava per emettere la sentenza di rinvio a giudizio quando il giudice istruttore si accorse che quell'arresto era illegale perchè non era stato emesso il mandato di cattura. Se vi fosse stato un termine per la regolarizzazione dell'arresto con l'emissione del mandato di cattura, tutto sarebbe stato chiaro.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il termine di cui parla il senatore De Marsico non è questo.

DE MARSICO. Il giudice deve dare atto degli indizi per cui non procede alla scarce-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1955)

razione. Ricordo che un armatore greco arrestato per truffa disse: « In Grecia dopo tre giorni l'imputato deve conoscere gli indizi a suo carico; in Italia non si rispetta la libertà personale ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che questo non si possa proprio dire.

Devo ripetere quello che ho detto davanti alla Commissione della Camera dei deputati. Se dovessi anche io, non come Ministro ma come avvocato, venire a ricordare tanti casi che mi sono capitati, concluderei che non si deve mai emettere il mandato di cattura e che la libertà provvisoria si deve concedere sempre. Ma non mi fermo su questi casi specifici e domando al senatore De Marsico: come si può concepire che nel Codice di procedura penale si scriva una norma per stabilire che si devono contestare gli indizi all'imputato, quando con l'interrogatorio gli si è già contestato il fatto? Mi pare che il verificarsi di casi anormali rispetto alla regola non possa indurre la Commissione a prevedere una significazione degli indizi, che sarebbe incongruente, a mio modesto avviso, rispetto al sistema del Codice.

DE MARSICO. Ci sono atti che possono essere compiuti nell'interesse dell'imputato senza che siano notificati all'imputato stesso. Infatti la requisitoria è fatta nell'interesse di tutte le parti, anche dell'imputato, e nell'interesse della giustizia senza che sia notificabile all'imputato.

Qui non si tratta di casi anomali, ma di casi che si possono verificare in realtà. Basta un caso solo che si possa verificare a dimostrare la necessità di una maggiore garanzia. Se non ci trovassimo in sede di riforme parziali prospetterei l'istituto con ben altra serie di particolari, e avrei più ampie proposte da fare in merito. Ma in via di urgenza, data la gravità del problema della libertà personale, ritengo che un minimo debba essere proposto.

Propongo perciò un articolo 269-bis così formulato: « È obbligatoria la notificazione degli indizi per i quali non è possibile procedere alla scarcerazione ai sensi degli articoli 269 e 270 da parte del giudice istruttore, del pretore o del pubblico ministero, entro un mese dall'arresto dell'imputato ».

PRESIDENTE. Il termine fisso di un mese in molti casi è assolutamente inapplicabile perchè non dobbiamo considerare solo i processi con un unico imputato, ma anche processi di maggior mole. Vorrei domandare al senatore De Marsico quanti processi come quelli della banda Giuliano e simili si sarebbero potuti istruire in un mese. Nel periodo di un mese non sarebbe stato possibile nemmeno raccogliere le imputazioni.

Noi dobbiamo pensare non solo alla difesa degli imputati ma anche a quella della giustizia, siamo legislatori che devono contemperare le esigenze dell'imputato e quelle della società. La disposizione proposta dal senatore De Marsico mi sembra vada assolutamente contro le necessità della difesa della società, che dobbiamo sempre tener presenti anche quando facciamo norme che, come questa, mirano a una maggiore tutela della libertà individuale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Io non posso essere certo accusato di insensibilità per i problemi che riguardano la libertà del cittadino, ma ho premesso una osservazione che mi pare fondamentale, e cioè che queste modificazioni non sono nè definitive nè perfette. Se cominciamo ad impuntarci su questo articolo, andando avanti ne troveremo tanti altri che sono ancora più gravi, ad esempio quello che preclude l'ingresso dell'avvocato nell'interrogatorio ed altri ancora.

Queste modificazioni sono un tentativo di avvicinamento. A nessuno è tolto il diritto di fare una successiva proposta di legge, di iniziativa parlamentare, per far presenti altre deficienze.

MAGLIANO. Riferendomi a quello che ha detto il senatore Picchiotti e cioè che questo non è tutto il Codice di procedura penale, e pur riconoscendo l'esattezza delle osservazioni fatte dal senatore De Marsico, devo ricordare che alla fine dell'articolo 270 è contemplata la possibilità di evitare quanto egli depreca: infatti si prevede l'ipotesi che, se l'imputato chiede la scarcerazione e il pubblico ministero non crede di poterla accordare, provveda il giudice istruttore e questo provvedimento sia soggetto

ad impugnazione. Questo rappresenta un rimedio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 269-*bis* proposto dal senatore De Marsico e così formulato:

« È obbligatoria la notificazione degli indizi per i quali non è possibile procedere alla scarcerazione ai sensi degli articoli 269 e 270 da parte del giudice istruttore, del pretore o del pubblico ministero, entro un mese dall'arresto dell'imputato ».

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 270, nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ora poniamo in discussione il nuovo testo dell'articolo 271.

Art. 271. (*Decorrenza della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato è condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell'articolo 137 del Codice penale, si inizia dal giorno nel quale è cessata la espiazione della pena per quel reato.

Se l'imputato è detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui è cessata la espiazione della pena.

La comunicazione di un ordine di scarcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta

dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purchè il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

PICCHIOTTI, *relatore*. Questo articolo è chiaramente illustrato dall'onorevole Ministro nella relazione che accompagna il disegno di legge. Ne do lettura:

« Per quanto concerne la decorrenza dei termini della custodia preventiva provvede l'articolo 271, il quale, nel testo proposto, risolve vari problemi presentatisi nella pratica, secondo il criterio del favore della libertà.

« Il Codice vigente tralascia di occuparsi del caso di ordine di carcerazione sopraggiunto mentre l'imputato si trova in stato di custodia preventiva, sì che potrebbe verificarsi in pratica che, assolto dall'imputazione del reato, per il quale era stato arrestato, l'imputato debba cominciare a scontare la condanna per altro reato, sopraggiunta alla custodia preventiva, con sacrificio inutile della libertà.

« Il progetto (articolo 271, terzo capoverso) prevede il caso e lo risolve nel senso che dalla notificazione dell'ordine di carcerazione comincia il periodo di espiazione di pena che interrompe la custodia preventiva. A questa norma si aggiunge quella dell'ultimo capoverso nel quale si stabilisce che, agli effetti dell'articolo 137 del Codice penale, se l'imputato, che sia stato sottoposto a carcerazione preventiva per un reato dal quale sia stato assolto, viene condannato per altro reato, la custodia preventiva viene sottratta dalla pena irrogata per altro reato, purchè questo non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

« Si è prevista pure l'ipotesi che l'imputato si trovi già detenuto per esecuzione di pena, e in tal caso si è stabilito (articolo 271, secondo capoverso) che la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorra dal giorno in cui sia cessata la espiazione della pena.

« In armonia con i principi accolti nei suddetti capoversi secondo o terzo si è poi rielaborata la formulazione del primo capoverso, per affermare che anche nella ipotesi di condanna per il primo dei reati per i quali l'imputato si trovi in stato di custodia preventiva la decorrenza di quest'ultima rispetto al secondo reato si inizia soltanto dal giorno nel quale sia cessata la espiazione della pena per il primo reato: e ciò non soltanto agli effetti del computo di cui all'articolo 137 del Codice penale (come affermato nei precedenti progetti) bensì anche agli effetti della decorrenza dei termini per la scarcerazione automatica ai sensi del successivo articolo 272.

« Il semplice riferimento invero all'articolo 137 del Codice penale — che presuppone, perchè possa essere reso operante, l'avvenuta condanna anche per il secondo reato — potrebbe autorizzare la scarcerazione dell'imputato ai sensi dell'articolo 272 se, nel frattempo tra la prima e la seconda condanna, fossero decorsi i termini stabiliti per la scarcerazione automatica; con la conseguenza che l'imputato verrebbe a godere in tal caso — sia pure ai soli fini della scarcerazione automatica — del vantaggio derivatogli dal fatto che lo stesso periodo di carcerazione gli sarebbe valso quale espiazione della pena per il primo reato e quale custodia preventiva per il secondo reato. E ciò sarebbe in contrasto con i suddetti principi accolti nei capoversi secondo e terzo per i quali la custodia preventiva per l'imputato che si trovi o venga successivamente a trovarsi in espiazione di pena per un altro reato, decorre non già dalla notifica del mandato o dell'ordine di cattura, bensì dal giorno in cui sia cessata la espiazione della pena per l'altro reato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 271.

(È approvato).

Passiamo ora ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 272.

Art. 272. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva). — Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rin-

vio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perchè si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.

Se nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto ora ai voti nel suo complesso l'articolo 9 del disegno di legge.

(È approvato).

## Art. 10.

Dopo l'articolo 272 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 272-bis. (*Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni*). — La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.

Nell'istruzione, se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.

Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso per cassazione.

La disposizione del capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato o se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.

L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

(È approvato).

## Art. 11.

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 277. (*Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa o vietata*). — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

La libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

(È approvato).

## Art. 12.

Dopo l'articolo 277 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 277-bis. (*Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena*). — Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, può, in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la libertà provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

(È approvato).

## Art. 13.

Gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 278. (*Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria*). — La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.

(È approvato).

Art. 279. (*Competenza relativa alla libertà provvisoria*). — Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide

il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.

I provvedimenti concernenti la libertà provvisoria sono dati con ordinanza, eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

Sulla domanda di libertà provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.

*(È approvato).*

Art. 280. (*Facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria*). — Nei procedimenti di competenza del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la libertà provvisoria può essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato, dal pubblico ministero.

Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto è stabilito nell'articolo 292.

Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la libertà provvisoria o che

questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'articolo 279.

*(È approvato).*

Art. 281. (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.

Si applicano il terzo ed il quarto capoverso dell'articolo 272-bis.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti nel suo complesso l'articolo 13 del disegno di legge.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari